

Condizioni generali di Double R Parts (RR Mobility B.V.)

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini delle presenti condizioni generali di contratto, si applicano le seguenti definizioni:

"consegna"	mettere a disposizione della Controparte la merce da consegnare;
"Double R Parts":	RR Mobility B.V., con sede legale a Gorinchem e sede operativa principale in Vaart 8, 4206 CE Gorinchem, iscritta al registro delle imprese con il numero 5110681, che opera con il nome di Double R Parts, disponibile all'indirizzo support@doublerparts.nl e nei giorni lavorativi dalle 08:30 alle 17:30 al numero di telefono +31 (0) 183610180 (ora dell'Europa centrale), identificata con il numero di partita IVA olandese NL823088406B01;
"per iscritto":	anche tramite e-mail;
"Altra Parte":	la parte che stipula un contratto, compreso un contratto a distanza, con Double R Parts.

Articolo 2 – Applicabilità

1. Le presenti condizioni generali si applicano a ogni rapporto giuridico tra Double R Parts e l'Altra Parte. È espressamente esclusa l'applicabilità delle condizioni generali dell'Altra Parte.
2. L'Altra Parte che abbia stipulato un contratto con Double R Parts in base all'applicabilità delle presenti condizioni generali, si considera aver accettato l'applicabilità delle presenti condizioni generali nei contratti successivi tra le parti.
3. Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti condizioni generali risultasse nulla o annullabile in qualsiasi momento, il contratto e le presenti condizioni generali rimangono validi e la disposizione in questione sarà sostituita, di comune accordo, da una disposizione che si avvicini il più possibile al tenore della disposizione iniziale.
4. Le situazioni non previste dalle presenti condizioni generali devono essere valutate "secondo lo spirito" delle presenti condizioni generali.
5. Eventuali ambiguità relative all'interpretazione o al contenuto di una qualsiasi disposizione delle presenti condizioni generali devono essere chiarite "secondo lo spirito" delle presenti condizioni generali.

Articolo 3 – Offerta

1. Se l'offerta ha un periodo di validità limitato o è soggetta a condizioni, ciò sarà menzionato esplicitamente nell'offerta.
2. L'offerta non è vincolante. Double R Parts ha il diritto di modificare e adeguare l'offerta.
3. L'offerta contiene una descrizione completa e precisa dei prodotti offerti. La descrizione è sufficientemente dettagliata da consentire una buona valutazione dell'offerta da parte della Controparte. Se Double R Parts utilizza illustrazioni, queste devono essere una rappresentazione fedele dei prodotti offerti. Errori o inesattezze evidenti nell'offerta non vincolano Double R Parts.
4. Ogni illustrazione, specifica e dato contenuto nell'offerta e relativo ai prodotti è puramente indicativo e non può essere invocato come motivo per una richiesta di risarcimento danni o di risoluzione, inclusa una risoluzione parziale, del contratto.

Articolo 4 – Contratto

1. Un contratto viene stipulato tra Double R Parts e l'Altra Parte non appena l'Altra Parte accetta l'offerta nel negozio online di Double R Parts.
2. Ogni contratto è stipulato con la condizione sospensiva che i prodotti in questione siano sufficientemente disponibili.
3. L'articolo 227b, comma 1, del Libro 6 del Codice Civile olandese non si applica e l'Altra Parte rinuncia al proprio diritto di risoluzione o di rifiuto ai sensi dell'articolo 227c, comma 2, del Libro 6 del Codice Civile olandese.

Articolo 5 – Prezzo

1. I prezzi indicati nell'offerta sono espressi in euro, franco fabbrica (EXW), IVA olandese esclusa, escluse eventuali spese di spedizione e di trasporto e eventuali costi assicurativi.
2. Double R Parts ha il diritto di addebitare all'altra parte tutti i fattori che determinano un aumento del prezzo, senza che l'altra parte abbia il diritto di rescindere il contratto o di rescinderlo parzialmente. Se l'aumento di prezzo supera il venti per cento (20%), l'altra parte ha il diritto di rescindere il contratto o di rescinderlo parzialmente.
3. Tutti i prezzi sono soggetti a errori di stampa e di composizione. Double R Parts non è responsabile delle conseguenze di errori di stampa e di composizione. In caso di errori di stampa e di composizione, Double R Parts non è tenuta a consegnare il prodotto al prezzo errato.

Articolo 6 – Pagamento

1. Salvo diversamente concordato in modo esplicito, il pagamento avviene (i) tramite addebito diretto SEPA B2B al momento della spedizione oppure (ii) tramite carta di credito oppure (iii) tramite pagamento anticipato tramite bonifico su un conto bancario o conto corrente indicato da Double R Parts.
2. La Controparte non può avvalersi di una compensazione.
3. I pagamenti effettuati dall'altra parte servono innanzitutto a saldare tutte le spese legali e di altro tipo, successivamente a saldare gli interessi contrattuali o piuttosto legali maturati, compresi gli interessi commerciali, e infine a saldare l'importo principale della fattura più vecchia e gli interessi correnti.

Articolo 7 – Consegna, trasferimento del rischio, obbligo di acquisto e imballaggio

1. Salvo diversamente concordato, la consegna avviene franco fabbrica (EXW) come indicato negli "Incoterms". Tutti i rischi relativi alla merce sono quindi interamente a carico della Controparte, salvo diversamente specificato, a partire dal momento in cui la merce viene messa a disposizione della Controparte da Double R Parts, presso la sede commerciale di Double R Parts. In caso di trasporto, la Controparte si assume tutti i rischi, salvo diversamente concordato. Se come condizione di trasferimento viene concordato un "Incoterm", si applicano gli Incoterms in vigore al momento della stipula del contratto.
2. Tutti i termini di consegna sono indicativi. La Controparte non può far valere alcun diritto in base ai termini indicati. In caso di superamento di un termine, la Controparte non ha diritto ad alcun risarcimento, alla risoluzione o alla risoluzione parziale del contratto, né ad alcuna altra azione nei confronti di Double R Parts.
3. Double R Parts si riserva il diritto di consegnare e fatturare la merce ordinata in spedizioni parziali.
4. La Controparte è tenuta ad acquistare la merce entro il termine stabilito da Double R Parts. Se la Controparte non fornisce la necessaria collaborazione per l'adempimento del contratto da parte di Double R Parts, ad esempio non acquistando la merce o a causa di un altro impedimento da parte della Controparte, Double R Parts può risolvere o risolvere parzialmente il contratto, senza necessità di procedimenti giudiziari, dopo tre (3) giorni lavorativi dalla messa in mora della Controparte da parte di Double R Parts, fatto salvo il diritto di Double R Parts al risarcimento di qualsiasi danno subito, consistente in perdita o mancato guadagno. Inoltre, fintantoché persiste l'impedimento causato dall'Altra Parte all'adempimento da parte di Double R Parts, non potrà essere richiesto alcun adempimento all'Altra Parte, mentre Double R Parts ha il diritto di richiedere all'Altra Parte il risarcimento dei costi ragionevolmente sostenuti, derivanti dal comportamento dell'Altra Parte come descritto nel presente paragrafo.
5. Se Double R Parts ha messo a disposizione pallet, casse, contenitori ecc. per l'imballaggio e il trasporto, o se questi sono stati messi a disposizione da una terza parte, a titolo gratuito o dietro pagamento di un deposito, l'Altra Parte è tenuta (a meno che non si tratti di imballaggi a perdere) a restituire tali pallet ecc. all'indirizzo specificato da Double R Parts, in mancanza di ciò l'Altra Parte è tenuta a corrispondere un risarcimento a Double R Parts.

Articolo 8 – Obbligo di verifica e reclami

1. La Controparte è tenuta a ispezionare la merce e l'imballaggio immediatamente al momento della consegna per verificare eventuali mancanze o difetti visibili. Eventuali mancanze o difetti visibili della merce o dell'imballaggio devono essere immediatamente segnalati dalla Controparte sulla bolla di consegna o sulla fattura o su altro (documento di trasporto), e segnalati per iscritto a Double R Parts al momento della consegna, indicandone i motivi, entro e non oltre due (2) giorni lavorativi; in caso contrario, si riterrà che la Controparte abbia accettato la merce e i suoi diritti al riguardo decadranno.
2. Eventuali reclami relativi alla merce che non è stato possibile rilevare durante l'ispezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere segnalati dalla Controparte a Double R Parts al momento della consegna per iscritto, specificandone i motivi, entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi; in caso contrario, si riterrà che la Controparte abbia accettato la merce e i suoi diritti al riguardo decadranno.
3. Nessun reclamo sarà preso in considerazione e la Controparte non avrà alcun diritto nei confronti di Double R Parts se:
 - l'Altra Parte ha tentato autonomamente di porre rimedio ai difetti;
 - l'Altra Parte ha proceduto alla consegna successiva;
 - la Controparte abbia apportato o fatto apportare da terzi modifiche alla merce consegnata;
 - i reclami siano interamente o parzialmente il risultato di un uso errato, negligente o incompetente da parte dell'Altra Parte o siano imputabili all'Altra Parte;
 - la Controparte ha trattato la merce in modo negligente in qualsiasi altro modo o ha trattato la merce in modo tale che, secondo l'opinione pubblica, il rischio dovrebbe essere a carico della Controparte; oppure
 - a seguito di ispezione, Double R Parts non è più in grado di accertare il presunto difetto.
4. I reclami ritenuti giustificati non danno diritto alla Controparte alla risoluzione totale o parziale e alla modifica del contratto o al risarcimento. In tal caso, la Controparte ha diritto all'adempimento del contratto o, a discrezione di Double R Parts, a uno sconto ragionevole sul prezzo.
5. I reclami non danno mai diritto alla Controparte di sospendere i propri obblighi.
6. In caso di trasporto, per "consegna" ai sensi del presente articolo si intende che la merce da consegnare sarà messa a disposizione della Controparte o del vettore o di un altro terzo incaricato.
7. La restituzione della merce è consentita solo previo consenso scritto di Double R Parts alle condizioni da essa stabilite.

Articolo 9 – Garanzia

1. La garanzia è fornita solo sulla merce consegnata da Double R Parts se e nella misura in cui è indicata nei moduli di garanzia consegnati alla Controparte e si applica alle condizioni di tali moduli di garanzia.
2. Se non vengono consegnati moduli di garanzia alla Controparte, Double R Parts non è vincolata ad alcuna garanzia di portata più ampia rispetto a quella ottenuta dal terzo interessato in relazione alla merce acquistata da terzi.
3. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 9.1 e 9.2, l'Altra Parte non può avvalersi delle suddette disposizioni di garanzia se:
 - la Controparte ha apportato modifiche alla merce consegnata o le ha fatte apportare da terzi;
 - i difetti sono interamente o parzialmente il risultato di un uso scorretto, negligente o incompetente da parte dell'Altra Parte o sono a lei imputabili;
 - i difetti si sono verificati a seguito di fulmini, incendi o danni causati dall'acqua o da altre cause o contingenze esterne;
 - la Controparte abbia trattato la merce in modo negligente in qualsiasi altro modo o abbia trattato la merce in modo tale che, secondo l'opinione pubblica, il rischio debba essere a carico della Controparte.

Articolo 10 – Forza maggiore

1. Qualora risulti che l'adempimento del contratto sia diventato scomodo o impossibile per Double R Parts a causa di forza maggiore, Double R Parts ha il diritto di sciogliere o sciogliere parzialmente il contratto, nella misura in cui quest'ultimo non sia stato ancora eseguito, mediante una dichiarazione scritta delle circostanze che rendono temporaneamente o permanentemente difficile o impossibile l'ulteriore esecuzione del contratto.
2. Per forza maggiore si intende in ogni caso un evento o una circostanza al di fuori del controllo di Double R Parts, anche se prevedibile al momento della stipula del contratto, che renda l'esecuzione del contratto impossibile in modo permanente o temporaneo e, se e nella misura in cui non siano già inclusi in essa:
 - guerra civile e sommosse, anche all'estero, mobilitazione totale o parziale;
 - epidemie;
 - incendi e altri guasti;
 - cessazione della produzione del prodotto indicato;
 - difficoltà di trasporto, scioperi o altre azioni collettive, blocchi, esclusioni;
 - furti o appropriazioni indebite da magazzini, officine o veicoli di Double R Parts e circostanze ed eventi simili;
 - mancata consegna o consegna in ritardo a Double R Parts da parte dei fornitori;
 - inadempimento o ritardo nell'esecuzione dei lavori appaltati da Double R Parts a terzi;
 - divieti di importazione ed esportazione;
 - misure adottate da autorità pubbliche olandesi o straniere che rendono l'esecuzione del contratto scomoda o più costosa;
 - nonché qualsiasi altra circostanza a causa della quale il normale svolgimento dell'attività di Double R Parts sia ostacolato, con la conseguenza che non ci si possa ragionevolmente aspettare da Double R Parts l'adempimento del contratto.
3. Se Double R Parts ritiene che la situazione di forza maggiore sia temporanea, ha il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto fino a quando la circostanza che causa tale forza maggiore non si verifichi più. Durante il periodo di sospensione, l'altra parte non ha il diritto di sciogliere, sciogliere parzialmente o modificare il contratto.
4. Double R Parts ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni fornite nell'esecuzione del contratto in questione prima che si verificasse la situazione di forza maggiore.

Articolo 11 – Riserva di proprietà

1. Fintantoché Double R Parts non abbia ricevuto il pagamento completo o la controprestazione relativa al contratto, compreso l'obbligo dell'Altra Parte di risarcire il danno derivante da una violazione del contratto, i crediti relativi a contratti precedenti e successivi, nonché eventuali interessi e spese, la merce consegnata all'Altra Parte, comprese le materie prime e i componenti pre-lavorati, lavorati o grezzi, rimane di proprietà di Double R Parts.
2. La Controparte è tenuta a conservare la merce consegnata di proprietà di Double R Parts in modo separato o comunque identificabile.
3. Se la Controparte è inadempiente o Double R Parts ha buoni motivi per ritenere che la Controparte stia per diventare inadempiente, Double R Parts ha il diritto di riprendere possesso della merce consegnata con riserva di proprietà. Dopo il recupero, all'altra parte verrà accreditato il valore di mercato, che in nessun caso supererà il prezzo di acquisto iniziale, al netto dei costi sostenuti per il recupero e al netto di quanto l'altra parte è ulteriormente debitrice a Double R Parts in relazione alla violazione del contratto.
4. Inoltre, Double R Parts ha il diritto di riprendere possesso della merce consegnata con riserva di proprietà se la Controparte viene liquidata, richiede una sospensione dei pagamenti o le è stata concessa una sospensione dei pagamenti, viene dichiarata fallita, se viene dichiarato applicabile nei suoi confronti un accordo nell'ambito del regime legale di ristrutturazione del debito per le persone fisiche o è stata presentata una richiesta a tal fine, o se vengono adottate misure conservatorie o misure per l'esecuzione di una sentenza nei confronti della Controparte.
5. Fintantoché la merce non sia passata in proprietà della Controparte, quest'ultima è tenuta a stipulare qualsiasi assicurazione prescritta dalla legge in relazione all'uso della merce. Inoltre, la

La Controparte è tenuta a provvedere alla manutenzione del bene o a farla eseguire a proprie spese. Double R Parts non è tenuta a indennizzare la Controparte per la responsabilità di quest'ultima in qualità di detentore del bene. La Controparte, tuttavia, indennizza Double R Parts per eventuali pretese che terzi potrebbero avanzare nei confronti di Double R Parts e che potrebbero essere connesse alla riserva di proprietà stabilita.

6. Fintantoché la proprietà dei beni consegnati non sia passata all'Altra Parte, quest'ultima non deve consegnare o costituire in pegno i beni né concedere alcun altro diritto su di essi a terzi, ed è tenuta a segnalare immediatamente a Double R Parts qualsiasi evento che danneggi o possa danneggiare Double R Parts nei suoi interessi in qualità di proprietaria di tali beni.
7. Se e nella misura in cui la Controparte agisca in violazione del paragrafo 6 del presente articolo, la Controparte è immediatamente tenuta, su richiesta, a cedere a Double R Parts un credito nei confronti dei terzi interessati e a segnalarlo al terzo interessato.
8. L'altra parte si impegna, alla prima richiesta di Double R Parts:
 - a mettere la merce a disposizione di Double R Parts e a concedere sin d'ora l'autorizzazione irrevocabile a Double R Parts o alle persone da essa designate ad accedere al luogo in cui si trova la merce al fine di ritirarla;
 - di cedere in pegno a Double R Parts ogni credito che l'altra parte vanta nei confronti degli assicuratori in relazione alla merce consegnata con riserva di proprietà, secondo le modalità descritte nella sezione 239 del Libro 3 del Codice Civile olandese;
 - contrassegnare la merce consegnata con riserva di proprietà come proprietà di Double R Parts;
 - a collaborare in ogni altro modo a tutte le misure ragionevoli che Double R Parts intenda adottare al fine di tutelare il proprio diritto di proprietà in relazione alla merce, e che non ostacolino in modo irragionevole l'Altra Parte nel normale svolgimento della propria attività.

Articolo 12 – Inadempimento e spese extragiudiziali

1. Se la Controparte non adempie ai propri obblighi in modo corretto, tempestivo o completo, essa è di diritto inadempiente e l'importo dovuto a Double R Parts è immediatamente esigibile senza che sia necessaria un'ulteriore richiesta o diffida, indipendentemente da precedenti accordi stipulati in merito all'obbligo o all'obbligo di pagamento, con un interesse o un interesse composto pari all'interesse legale o commerciale, maggiorato del due per cento (2%) calcolato a partire dalla data della fattura, considerando come mese intero anche la frazione di mese, sull'importo dovuto dalla Controparte a Double R Parts.
2. Eventuali spese giudiziarie o stragiudiziali o spese di recupero, comprese le spese di consulenti e consulenti legali, sostenute da Double R Parts per il recupero degli importi dovuti dall'Altra Parte, sono a carico dell'Altra Parte. I costi stragiudiziali sono fissati ad un minimo del quindici per cento (15%) dell'importo principale dovuto, con un minimo di centocinquanta euro (€ 150) (IVA olandese esclusa), fatto salvo il diritto di Double R Parts di richiedere i costi effettivi qualora questi fossero superiori.
3. Se il contratto viene risolto o sciolto in qualsiasi modo, le disposizioni relative alle spese extragiudiziali, alla legge applicabile e alle controversie rimangono pienamente in vigore.

Articolo 13 – Responsabilità

1. Double R Parts non è responsabile per danni di qualsiasi natura o entità causati da o in relazione alla prestazione fornita da o a causa di Double R Parts, di quanto concordato con l'Altra Parte, inclusa la negligenza di terzi a cui Double R Parts ha fatto ricorso, a meno che non vi sia dolo o colpa grave da parte di Double R Parts o delle persone incaricate della gestione di Double R Parts.
2. Ogni responsabilità di Double R Parts è limitata all'importo che viene pagato nel caso in questione nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile, maggiorato dell'importo della franchigia a carico di Double R Parts.
3. Se l'assicurazione di responsabilità civile non offre alcuna copertura, ogni responsabilità è limitata al massimo al 50% della somma degli importi netti delle fatture pagate dall'Altra Parte a Double R Parts in relazione all'ordine in questione.
4. L'Altra Parte manleva Double R Parts da tutte le richieste di risarcimento da parte di terzi che siano in qualsiasi

modo collegate al lavoro svolto per l'Altra Parte e le spese legali o di consulenza sostenute in relazione a tali rivendicazioni, a meno che tali rivendicazioni non siano il risultato di dolo o colpa grave di Double R Parts o delle persone incaricate della gestione di Double R Parts.

Articolo 14 – Modifica delle presenti condizioni generali

Double R Parts ha il diritto di modificare le presenti condizioni generali. Tali modifiche entrano in vigore alla data annunciata. Double R Parts invia tempestivamente le condizioni generali modificate all'altra parte. Se non viene comunicata alcuna data di entrata in vigore, le modifiche entrano in vigore non appena vengono comunicate all'altra parte.

Articolo 15 – Diritto applicabile e foro competente

1. Ogni rapporto giuridico tra Double R Parts e la Controparte è regolato dal diritto olandese, con esclusione dei principi stabiliti dalle norme internazionali di scelta della legge applicabile. È esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG), salvo che le parti non abbiano espressamente concordato diversamente per iscritto.
2. Qualsiasi controversia relativa ai rapporti giuridici tra Double R Parts e l'Altra Parte sarà sottoposta in prima istanza al tribunale di Rotterdam.

Articolo 16 – Lingua

Le condizioni generali sono redatte in olandese, inglese e tedesco. In caso di differenze di contenuto o di interpretazione dei vari testi, fa fede il testo olandese.

LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI SONO DISPONIBILI ANCHE SU WWW.DOUBLERPARTS.NL